

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, dal bacino del torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Superiore e Sordevolo, assentita alla Soc. CORDAR S.p.A. Biella Servizi con D.D. n° 1.326 del 30.08.2021. PRAT. 560/759.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.326 del 30.08.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 giugno 2021 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cordar S.p.A. Biella Servizi, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di procedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, alla modificazione e/o omogeneizzazione delle utilizzazioni d'acqua pubblica in esso elencate, mediante classificazione delle medesime in unica utenza idrica secondo i disposti dell'articolo 7 - comma 3 - del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., a cui far osservare un'unica scadenza ed il pagamento di un unico canone demaniale, quantificato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie annue assentite in concessione;

di assentire ai sensi e per gli effetti degli articoli: 2 - 7 - 22 - 27 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n°10/R e ss.mm.ii., nonchè ai sensi della L.R. 30.09.1996 n° 22, in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società Cordar S.p.A. Biella Servizi (codice fiscale 01866890021), con sede in Biella, piazza Martiri della Libertà n° 13, il rinnovo con varianti della concessione oggetto del precedente D.P.G.R. 25 luglio 1982 n° 6.258 e successivo D.P.G.R. 27 ottobre 1982 n° 9.043, nonché nuova concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 20,70 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 536.112 - a cui corrisponde una portata media di litri al secondo 17 d'acqua pubblica così distinta:

litri al secondo massimi 10,70 ed un volume massimo annuo di metri cubi 337.435 - a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 10,70 - dal torrente Elvo in località Diga del comune di Sordevolo;

litri al secondo 10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 198.677 - a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 6,30 dalla sorgente "Briccona" tributaria del bacino del rio Solasca, nel Comune di Occhieppo Superiore, ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale - gestione del servizio idrico integrato del Comune di Occhieppo Superiore), con obbligo di restituzione dei reflui nel bacino tributario del torrente Elvo, tramite collettori consortili e privati;

di accordare:

il rinnovo con varianti della precedente concessione assentita con D.P.G.R. 25 luglio 1982 n° 6.258 e ss.mm.ii. per un ulteriore periodo di anni 30 successivi e continui previsti dall'art. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., decorrenti dal 25 luglio 2012, giorno successivo a quello di scadenza della stessa concessione. (Le varianti hanno decorrenza dalla data del presente provvedimento di assenso);

la nuova concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Elvo, in località Diga del Comune di Sordevolo (BI), a decorrere dal 11 giugno 1992, data del provvedimento regionale di assenso alla realizzazione delle opere in via provvisoria e fino al 24 luglio 2042, data di scadenza

del prelievo d'acqua pubblica sotterranea accordato al precedente capoverso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.180 di Rep. del 18 giugno 2021

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo e della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI